



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore NASTRI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 MARZO 2021**

Istituzione di un fondo per la promozione dell'idrogeno

ONOREVOLI SENATORI. – Il disegno di legge, composto da un solo articolo, s’inserisce all’interno del percorso nazionale di decarbonizzazione del Paese, in relazione alle prospettive di attuazione e di adeguamento della Strategia energetica nazionale al Piano nazionale energia e clima per il 2030 e sul ruolo che l’idrogeno può occupare in tale ambito, per contribuire in maniera fondamentale alla riduzione delle emissioni e al percorso verso la neutralità carbonica dell’Unione europea entro l’anno 2050. Al riguardo, l’iniziativa legislativa è diretta a favorire i processi di crescita e innovazione, nel segmento della *green economy*, nella convinzione che l’idrogeno può costituire un vettore energetico formidabile per sviluppare nuovi sistemi nel settore dell’industria e dei trasporti. Il testo del disegno di legge, a tal fine, istituisce al comma 1, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un apposito fondo, denominato « Fondo per la promozione dell’idrogeno », con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, per finanziare progetti nel settore dell’idrogeno e

delle tecnologie innovative, che siano solidi e sostenibili dal punto di vista finanziario, nonché infrastrutture dedicate all’idrogeno, stazioni di rifornimento di idrogeno e progetti inerenti tutta la catena di approvvigionamento dell’idrogeno. Si precisa, inoltre, che il fondo è integrato può essere integrato con risorse finanziarie derivanti da altri capitoli di bilancio e da fondi europei. Il comma 2 prevede che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con i Ministri della transizione ecologica e dell’economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti e l’assegnazione dei finanziamenti. Infine, con il comma 3, sono stabilite le necessarie norme di copertura finanziaria. Con il presente provvedimento s’intende pertanto contribuire a migliorare la politica industriale e ambientale del Paese, sostenendo gli investimenti nella transizione verde, nella consapevolezza che la crescita e la competitività del Paese non potranno nel futuro che concentrarsi sullo sviluppo di tecnologie legate all’uso dell’idrogeno sia dal punto di vista industriale che dei trasporti.

## DISEGNO DI LEGGE

---

### Art. 1.

1. Al fine di promuovere azioni per sostenere la catena di approvvigionamento dell'idrogeno, incentivando gli investimenti privati, anche in sinergia tra soggetti pubblici e privati, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il « Fondo per la promozione dell'idrogeno », con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Il Fondo può essere utilizzato per finanziare progetti nel settore dell'idrogeno e delle tecnologie innovative che siano solidi e sostenibili dal punto di vista finanziario, infrastrutture dedicate all'idrogeno, stazioni di rifornimento di idrogeno e progetti inerenti tutta la catena di approvvigionamento dell'idrogeno. Il fondo può essere integrato, ove necessario, da risorse finanziarie derivanti da altri capitoli di bilancio o da fondi europei.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la presentazione dei progetti e l'assegnazione dei finanziamenti.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 100 milioni di euro per l'anno 2021 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre

2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.